Ist. n. 2 dep. 09/07/2026
Sent. n. 117/2026 pubbl. il 23/07/2026
Rep. n. 168/2026 del 23/07/2026

N. r.g. 142 - 1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Ester Russo Presidente

Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Carolina Diquattro Giudice

all'esito dell'istruttoria;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al **n.r.g. 142-1/2026 PU**;

nell'interesse di [redacted] (c.f. [redacted]

residente a [redacted] in [redacted]

- ricorrente in proprio -

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

La ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata *ex* art. 268 CCII con ricorso del 8.6.2026, depositato per tramite dell'OCC "*Presidium Debitores*", nella persona dell'Avv. Raffaele Guarino del Foro di Napoli Nord e della Dott.ssa Lidia Eduardo, iscritta all'ODCEC di Modena, unitamente alla propria relazione e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come *infra* si dirà.

La relazione del gestore deve ritenersi completa alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII ed è parimenti sussistente anche il requisito di

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che *"è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*");

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente; opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).

- ***Presupposti soggettivi.***

La ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che ella è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

A prova di quanto detto, si consideri che allo stato [redacted] svolge attività di lavoro subordinato (per la quale percepisce reddito pari a circa € 905 mensili) e non risulta rivestire cariche imprenditoriali o sociali che possano determinare la sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale.

Si precisa a tal proposito che la società "Lucky System di [redacted] risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 20.11.2018 (cfr. visura camerale), e che, in ogni caso, risulta sotto le soglie.

La ricorrente risulta inoltre titolare di due conti corrente con saldo al 27.4.2026 pari a complessivi € 126,78.

Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie "maggiori", deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come anticipato, la ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente, pertanto, è possibile consentire l'attribuzione prospettica di utilità ai creditori, come attestato e pure in considerazione del contributo del coniuge al *menage* familiare.

Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla "meritevolezza" del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.

Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.

- **Presupposti oggettivi.**

La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento alla ricorrente.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominata, [redacted] è gravata da debiti esclusivamente verso erario e camera di commercio, per un importo pari a circa € 147.033,62.

Ai debiti che fanno capo alla ricorrente sovraindebitata devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.

É, perciò, del tutto evidente che la ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.

Scelta del Liquidatore.

Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, **Dott.ssa Lidia Eduardo** dell'ODCEC di Modena.

Considerazioni finali.

La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;

Ciò perché:

- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al "giudice" e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale; senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo l'interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso.

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

quanto alla **durata** della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile (eventuale) e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente.

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [redacted] (c.f. [redacted] residente a [redacted] in [redacted]

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore la **Dott.ssa Lidia Eduardo** dell'ODCEC di Modena, e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;

precisa che: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto; 2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII; 3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII; 4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;

autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater,* 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII; nonché a valutare, in relazione al bene immobile in comunione ordinaria, la possibilità di procedere all'alienazione della quota ideale di comproprietà del debitore, ovvero, qualora ciò non risulti praticabile, a promuovere, previo assenso del Giudice Delegato, il procedimento di divisione della comunione ai sensi dell'art. 1111 c.c., al fine di consentire la successiva vendita della porzione attribuita;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15

procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore, al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15.7.2026

IL GIUDICE RELATORE — IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Bianconi — ***Dott.ssa Ester Russo***

Firmato Da: ESTER RUSSO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46e0ea84ab52f18201612de22c3be278
Firmato Da: CARLO BIANCONI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c1548af98216700d9a04cb2bc2bfa15